

**L. 112/2016 - DGR 833/2017 - Modalità e tempi per la presentazione dei progetti e per la verifica di utilizzo del fondo statale del “Dopo di noi” da parte degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali - Annualità 2016”.**

Ferme restando le disposizioni di cui alla DGR n. 833/2017, con il presente atto vengono individuate le procedure amministrative da porre in essere ai fini della presentazione dei progetti di Ambito per interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

**Modalità e tempi per la presentazione dei progetti**

Al fine di dare massima diffusione della possibilità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di intraprendere e/o implementare quelle misure volte all’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli enti capofila degli ATS devono attivare tutte le azioni necessarie per fornire informazioni circa la progettualità in questione.

Le persone con disabilità interessate o loro familiari o chi ne tuteli gli interessi, **entro il 5 settembre 2017**, devono trasmettere all’UMEA territorialmente competente, per il tramite dell’ATS, la domanda per richiedere la valutazione multidimensionale ai fini della stesura o revisione del Piano personalizzato, utilizzando l’allegato “B” o “B1 del presente decreto.

L’UMEA, in accordo con l’assistente sociale dell’ente capofila dell’ATS o del Comune di residenza, provvede a contattare gli interessati che hanno presentato domanda entro i termini; inoltre qualora sia a conoscenza di situazioni specifiche, contatta direttamente gli utenti e/o familiari per attivare la procedura di richiesta volta alla valutazione multidimensionale ed alla redazione o revisione del piano personalizzato.

L’UMEA redige il Piano personalizzato ai sensi dell’art. 14 della legge 328/2000 partendo dalla valutazione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri della persona e dall’individuazione dei supporti e sostegni, formali e informali avendo cura di coordinarli tra loro.

Il Piano personalizzato contiene, inoltre, il ***budget di progetto*** che definisce quantitativamente e qualitativamente tutte le risorse professionali, umane, strumentali ed economiche che consentiranno alla persona con disabilità grave di condurre la propria vita al di fuori del nucleo familiare.

Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui alla DGR n. 833/2017, la valutazione e la progettazione vanno integrate con gli interventi specifici del “Dopo di noi”.

Nello specifico il Piano personalizzato deve indicare, in maniera dettagliata, la misura di cui alla lettera b) del D.M. 23.11.2016, ovvero le azioni necessarie a supportare la domiciliarità del singolo in soluzioni alloggiative messe a disposizione dalle famiglie, da enti pubblici o dal terzo settore, indicando anche eventuali azioni già in essere finanziate con altre risorse regionali o comunali.

Sebbene finanziate con altre risorse regionali o comunali, nel piano personalizzato devono essere indicate anche le azioni previste alle lettere a) e c) del D.M. 23.11.2016, in modo da fornire un quadro completo dei sostegni che vengono garantiti alla persona con disabilità.

I Piani personalizzati redatti dall'UMEA devono essere trasmessi all'ente capofila dell'ATS e portati al tavolo di concertazione, già appositamente costituito dall'ATS in fase di pubblicizzazione della progettualità in questione.

L'ATS convoca il tavolo di concertazione a cui partecipano UMEA, istituzioni locali (a tutti i livelli), persone con disabilità e famiglie, organizzazioni di rappresentanza dei disabili presenti sul territorio, per decidere di comune accordo le azioni da intraprendere e, nei limiti delle risorse disponibili, predisporre un progetto di Ambito condiviso.

Nella scelta delle persone da includere nel progetto di Ambito si dovrà tenere conto del criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.M. del 23.11.2016, ovvero delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. Allo stesso tempo deve essere garantita la priorità d'accesso:

- a) alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) alle persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del D.M. 23.11.2016.

Fermo restando il criterio della maggiore urgenza e le priorità di cui sopra, in sede di concertazione sulle azioni da intraprendere, si potrà tenere conto anche delle eventuali esperienze già attive sul territorio o in fase di attuazione.

In sede di concertazione devono essere elaborati i "*progetti comunitari*", sulla base dei Piani personalizzati e delle volontà delle persone con disabilità, i quali devono indicare sia le eventuali spese riferite agli interventi rivolti al singolo beneficiario come previsto nel budget di progetto, sia quelle riferite agli interventi che coinvolgono tutti i beneficiari che andranno a condividere la soluzione alloggiativa ovvero i costi riferiti al personale, alla gestione ed ai servizi necessari a supportare la domiciliarità.

Sempre in sede di concertazione devono essere individuate le soluzioni alloggiative aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. 23.11.2016 che andranno ad ospitare le persone con disabilità coinvolte nei suddetti "*progetti comunitari*" e definiti gli eventuali costi relativi agli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie domotiche che possano consentire ai beneficiari di svolgere una regolare vita quotidiana.

Nella stesura del Progetto di Ambito, costituito dai singoli “*progetti comunitari*” e dalle relative soluzioni alloggiative che il tavolo di concertazione ritiene di finanziare con il fondo di cui al presente decreto, si deve tener conto del rispetto della quota pari del 50% per ciascuno degli interventi di cui all’art. 5, comma 4 lettere b) e d) ai sensi della DGR n. 833/2017. Tali percentuali sono da ritenersi meramente indicative in quanto potranno subire delle oscillazioni a seconda delle scelte proprie del territorio.

Entro e non oltre il **16 ottobre 2017** gli enti capofila degli ATS devono comunicare l’avvio della progettualità alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport al seguente indirizzo PEC: [regione.marche.politichesociali@emarche.it](mailto:regione.marche.politichesociali@emarche.it) e contestualmente trasmettere i progetti di Ambito redatti utilizzando l’Allegato “C” del presente decreto con relativo atto di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci.

Successivamente, il Servizio Politiche Sociali e Sport procederà a trasferire in via anticipata agli enti capofila degli ATS le risorse statali in un’unica soluzione nella misura indicata nell’Allegato “D” di cui al presente decreto con il quale le stesse vengono impegnate.

### **Modalità e tempi per la verifica di utilizzo delle risorse statali**

Entro il **15 maggio 2018** gli enti capofila degli ATS trasmettono al Servizio Politiche Sociali e Sport la relazione intermedia sullo stato di attuazione del Progetto di Ambito dei primi sei mesi, mentre entro il **31 ottobre 2018** trasmettono la relazione conclusiva che sarà soggetta ad approvazione da parte del Servizio Politiche Sociali e Sport. A dimostrazione dell’effettivo utilizzo delle risorse statali trasferite, unitamente alle suddette relazioni, gli ATS devono trasmettere le determine di spesa.

In caso di mancato invio della suddetta documentazione e/o della sua approvazione non sarà possibile trasferire agli ATS le risorse dell’annualità successiva.

La relazione intermedia e quella conclusiva devono essere redatte sulla base di una scheda che verrà messa a disposizione da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità che effettuerà sia il monitoraggio intermedio che quello finale.

Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.M. 23.11.2016.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Regione Marche al seguente link:  
[http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit #4863\\_Bandi-e-Riparti](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit #4863_Bandi-e-Riparti)

mentre la modulistica ovvero gli allegati “B”, “B1” e “C” vengono pubblicati al seguente link:  
[http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit #4864\\_Modulistica](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit #4864_Modulistica)